

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 19

Adunanza 19 aprile 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 321 - 77222/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, GIOVANNI OLIVA, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Villafranca Piemonte:

- è dotato di P.R.G.C. adottato in data 29/01/1984 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135, approvato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n. 87/20599 in data 03/05/1988;
- con deliberazioni G.R. n. 36-21083 del 21/07/1997 e n. 19-28438 del 25/10/1999 sono state approvate, rispettivamente, la terza e la quarta Variante strutturale al P.R.G.C.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/01/98 sono state apportate delle modifiche non costituenti variante, ai sensi dell'art. 17 comma otto L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/05/1998 è stato adottato il progetto di Revisione Generale del P.R.G.C.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/1999 ha approvato una prima variante parziale al suddetto Piano;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 34 del 10/03/2000 la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 14/03/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del succitato settimo comma;

Rilevato che con la variante in oggetto vengono individuate in cartografia, e appositamente normate, due aree destinate all'installazione di particolari antenne per la telefonia fissa e mobile;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici allegati;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/04/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 29/03/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento vengono proposte due osservazioni ed un suggerimento relativi alla:

- necessità di verificare, da parte dell'Amministrazione comunale, la coerenza tra le previsioni introdotte dalla variante in oggetto e quelle del "*progetto definitivo della Revisione Generale del P.R.G.C. attualmente all'esame presso gli Uffici regionali*", poichè con l'entrata in vigore del nuovo Strumento Urbanistico perde efficacia il Piano oggi vigente, e tutte le sue relative varianti parziali (compresa quella in esame);
- obbligatorietà di riferire la presente variante al P.R.G.C. "vigente", anzichè alla Revisione Generale in corso di approvazione da parte della Regione, provvedendo a riadottare gli elaborati modificati, che sostituiranno a tutti gli effetti i precedenti elaborati di Piano, ottemperando così a quanto dispone l'ultimo periodo del citato settimo comma relativamente "*... all'aggiornamento degli elaborati di Piano Regolatore Generale.*";
- opportunità di contattare il Dipartimento Ambiente della Provincia di Torino il quale sta studiando gli effetti provocati dalle radiazioni elettromagnetiche e sta predisponendo, in accordo con altri Enti pubblici ed i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare, uno schema tipo di "Piano di localizzazione comunale" dei siti non idonei all'impianto di tali apparecchiature;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale**

**DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Villafranca Piemonte, adottata con deliberazione C.C. n. 34 del 10/03/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Villafranca Piemonte, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso